



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 ottobre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0435 (COD)**

**15166/13
ADD 2**

**CODEC 2342
ETS 47
MI 905
COMPET 740
EDUC 402**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (**prima lettura**)

- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)
- = Dichiarazione

Dichiarazione della Bulgaria

La Bulgaria vota con *astensione* riguardo all'articolo 46 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, per quanto concerne la durata della formazione di architetto, per i seguenti motivi:

La Repubblica di Bulgaria è del parere che, per la formazione di *architetto*, un livello accettabile in termini di conoscenze, abilità e competenze si ottenga combinando formazione accademica ed esperienza professionale in conformità degli standard internazionali che prevedono almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario per l'acquisizione della qualifica, e almeno due anni di tirocinio professionale, attestati da un certificato rilasciato dall'autorità competente. La Bulgaria sottolinea che è proprio l'applicazione di tale standard internazionale a consentire il riconoscimento automatico della qualifica professionale di *architetto*, insieme alla relativa durata minima della formazione e al completamento della formazione accademica con l'esperienza professionale.

La professione di *architetto* è una delle professioni che hanno un impatto diretto sulla vita e la salute delle persone. I progetti che vengono elaborati dagli architetti dovrebbero garantire alla società che le costruzioni risultanti da tali progetti siano conformi alle specifiche tecniche e ai requisiti regolamentari volti a garantire la sostenibilità degli edifici e la loro capacità di resistere alle sollecitazioni operative e sismiche, siano sicuri in termini di utilizzo e requisiti antincendio, creino un ambiente salubre che consenta di tutelare la vita e la salute degli individui, nonché l'ambiente.

Attualmente i requisiti in termini di conoscenze, abilità e competenze per gli architetti sono ben superiori a quelli richiesti 15 anni fa per praticare la professione di *architetto* e continuano ad aumentare, includendo nuovi ambiti e nuove discipline. Tali basi si ottengono a livello accademico. In questo senso non è opportuno mirare a una continua riduzione della quantità di conoscenze e della durata della formazione accademica, tenuto conto del volume in continuo aumento dei risultati dell'apprendimento. La Bulgaria teme che lo standard minimo riduca la competitività degli architetti europei sui mercati mondiali, poiché lo standard internazionale sono cinque anni di formazione accademica.

La Bulgaria esprime la propria preoccupazione per il fatto che, nelle modifiche proposte per la modernizzazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, non è stata fornita una formulazione esatta per quanto riguarda i requisiti minimi comuni volti a istituire un quadro standardizzato comune per il conseguimento della laurea in *architettura*, nonché requisiti standard per quanto concerne la durata, il contenuto e il controllo del tirocinio professionale, come pure la mancanza di tirocinio se la laurea in *architettura* ha una durata di cinque anni. La Bulgaria mantiene la propria posizione secondo cui è necessario un tirocinio professionale di due anni, sotto la supervisione di un architetto iscritto a un albo professionale o di un altro organismo competente, perché è proprio questo tirocinio che fornisce ai laureati in *architettura* conoscenze pratiche in un ambiente di lavoro reale, diverso dall'ambiente universitario. Il tirocinio, che è previsto dopo il terzo anno di studi, non può essere comparato, sul piano qualitativo, con il tirocinio svolto, sotto la supervisione di un architetto iscritto a un albo professionale o di un organismo competente, dopo il completamento degli studi in *architettura*.